

DICHIARAZIONE MUD/SISTRI - RIFIUTI ANNO 2011- SCADENZA 30/04/2012

Sul supplemento ordinario n. 23 della Gazzetta Ufficiale del **30 dicembre 2011** è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del **23 dicembre 2011** "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2012".

Il modello di cui al decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il **30 aprile 2012**, con riferimento all'anno 2011, da parte dei soggetti interessati che sono così individuati:

- Comuni o loro Unioni e/o Consorzi e Comunità Montane
- Produttori di AEE e Sistemi Collettivi di Finanziamento
- CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c),
- Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

Si ricorda che i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, dovranno invece presentare la dichiarazione SISTRI, ai sensi del D.M. 52/2011, con le modalità già utilizzate nel 2011.

La scadenza per tutte le comunicazioni è il **30 aprile 2012**.

Rispetto agli obblighi previsti nel 2011 si possono così riassumere affinità e divergenze:

- le modalità di compilazione e trasmissione della dichiarazione SISTRI da parte di produttori e gestori di rifiuti e della dichiarazione MUD da parte dei gestori di veicoli fuori uso, rimangono immutate con la sola prevista introduzione del nuovo codice ISTAT ATECO 2007.
- per quanto riguarda i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i sistemi collettivi di finanziamento, le modalità di compilazione e trasmissione rimangono immutate.
- per quanto riguarda il CONAI vengono modificate le schede per la compilazione, con la previsione di una sezione specifica.
- per quanto riguarda i Comuni, o loro Consorzi e/o Comunità Montane, vengono modificate le schede e viene previsto l'obbligo di compilazione via telematica. La spedizione della dichiarazione potrà avvenire o via telematica con firma digitale o stampando le schede generate dalla procedura e trasmettendole alla Camera di commercio su supporto cartaceo.

Vedere tabella di riepilogo delle scadenze e delle tipologie di soggetti.

E'opportuno sottolineare che il software e il materiale informativo verrà reso disponibile tramite il sito www.ecocerved.it

INDIRIZZI DI RECAPITO DELLE DICHIARAZIONI

Il MUD, completo in tutte le sue parti deve essere presentato, unitamente all'attestazione di versamento dei diritti di segreteria, alla Camera di Commercio competente per territorio. La Camera di Commercio competente per territorio è quella della provincia in cui ha sede l'unità locale cui si riferisce il MUD.

Pertanto, per la provincia di Napoli, la presentazione del MUD/SISTRI relativo all'anno 2011 potrà avvenire nei termini di legge:

- con consegna del plico presso l'Ufficio MUD della Camera di Commercio di Napoli al Corso Meridionale, 58 entro il 30 aprile 2012 nel normale orario di apertura al pubblico (ore 8,45/12,00 e 14,00/15,00) - Farà fede la ricevuta di accettazione del plico;
- con spedizione a mezzo raccomandata indirizzata alla Camera di Commercio di Napoli - casella postale 2296 - 80143 Napoli A.D. entro il 30 aprile 2012 - Farà fede il timbro di spedizione;
- a mezzo invio telematico, collegandosi al sito www.mudtelematico.it entro il 30 aprile 2012 - Farà fede la data della ricevuta di avvenuta trasmissione

DIRITTI DI SEGRETERIA

La Legge 70/94 prevede il versamento di un diritto di segreteria alla Camera di Commercio. Tale diritto è fissato in **10 €** per ogni denuncia (unità locale) presentata su supporto magnetico, **15 €** per le denunce presentate su supporto cartaceo (non è consentita la presentazione di denunce multiple su supporto cartaceo). **L'attestazione del versamento effettuato deve essere inserita all'interno della dichiarazione trasmessa alla Camera di Commercio.**

Il diritto di segreteria spettante alla Camera di Commercio potrà essere versato utilizzando un bollettino di conto corrente postale indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura "DIRITTI DI SEGRETERIA MUD/SISTRI 2011 – (legge 70/94)".

Per la Camera di Commercio di Napoli il n° di conto corrente postale da utilizzare è 13088802

In caso di dichiarazioni multiple su supporto magnetico, il soggetto che presenta la dichiarazione, per conto dei dichiaranti (compilatore), effettua il versamento dei diritti di segreteria, per ciascun plico inviato, in un'unica soluzione relativamente all'insieme dei MUD presentati, utilizzando un unico bollettino di pagamento d'importo pari alla somma dei diritti di ogni singolo MUD contenuto nella dichiarazione multipla.

Analoga possibilità di pagamento cumulativo sussiste anche in caso di dichiarazioni multiple inviate telematicamente.

Eventuali modifiche o integrazioni al MUD potranno essere comunicate unicamente attraverso la presentazione di una nuova dichiarazione MUD completa anche dei dati già dichiarati. Sulla busta contenente tale nuova dichiarazione andrà riportata la dicitura "ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE DEL GG/MM/AAAA". La presentazione della nuova dichiarazione è sottoposta al nuovo pagamento dei diritti di segreteria e, nel caso sia presentata oltre il termine di scadenza, alle sanzioni previste dalla vigente normativa che si riporta di seguito.

Il D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121 pubblicato sulla G.U. del 1 agosto 2011 e in vigore dal 16 agosto 2011, attua la direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente e la direttiva 2009/123/Ce

In materia di MUD l'articolo 4 comma 2 stabilisce che per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale si applicano le sanzioni previste dall'articolo 258 del D.Lgs. 152/2006 , nella formulazione previgente a quella di cui al D.Lgs. 205/2010.

Il comma 1 stabilisce che "I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro".

Inoltre, il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

Su <http://www.ecocerved.it/> verranno rese disponibili istruzioni, modulistica e il software aggiornato per la compilazione e la presentazione, della Dichiarazione SISTRI/MUD 2011, nonché i recapiti per l'assistenza cui le imprese potranno rivolgersi per informazioni e chiarimenti.